



Bolzano, 19.01.2011

Risultati del Workshop

“ASPETTI GIURIDICI DEL DISTACCO DI UNA VALANGA”

Organizzazione

Istituto per la Medicina d’Emergenza in Montagna dell’EURAC

Direzione PD Hermann Brugger

Ripartizione Protezione Antincendi e Civile Bolzano

Direzione Dr. Hanspeter Staffler

Partecipanti:

- Ripartizione Protezione Antincendi e Civile
- Servizio Prevenzione valanghe
- Istituto per la Medicina d’Emergenza in Montagna dell’EURAC
- Centrale provinciale di Emergenza 118/115
- Soccorso Alpino BRD-AVS
- Soccorso Alpino e Speleologico Alto Adige del CNSAS
- Associazione Guide Alpine Sciatori Alto Adige
- Alpenverein Südtirol
- Club Alpino Italiano
- Dr. Jürg Schweizer EISFL Davos (CH)
- Dr. Guido Rispoli, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano
- Dr. Maria Auckenthaler, Staatsanwaltschaft Innsbruck (A)

Il Workshop “Aspetti giuridici del distacco di una valanga” si è svolto il 29 settembre 2010 all’Accademia Europea di Bolzano (EURAC). Il documento conclusivo in lingua tedesca (qui tradotto in lingua italiana) è stato letto e autorizzato alla pubblicazione dal dott. Guido Rispoli, dal dott. Hanspeter Staffler e dal dott. Hermann Brugger. Si fa presente che il documento che segue riporta i risultati di un workshop e non è un documento giuridicamente vincolante.

A. Introduzione

1) Attuale situazione giuridica in Italia

Secondo la legge penale italiana i praticanti di sport invernali nel caso di distacco di una valanga possono andare incontro a conseguenze giuridiche. In caso di colpa sono previste gravi pene detentive. Attualmente è in discussione un ulteriore inasprimento delle leggi in vigore, da cui il Governo italiano si aspetta una maggiore sicurezza nelle zone alpine. Le diverse istituzioni altoatesine, tra cui l’Alpenverein Südtirol, il Soccorso Alpino BRD-AVS e l’Associazione Guide Alpine Sciatori Alto Adige, si esprimono contro un inasprimento delle pene, perché tanti sciatori ed escursionisti-alpinisti potrebbero omettere la comunicazione di un incidente, per paura di eventuali conseguenze penali. Questo possibile comportamento porterebbe da un lato, a causa di una mancata comunicazione, a spese alte per l’impegnativa azione di ricerca, e dall’altra alla diminuzione delle probabilità di sopravvivenza delle persone sepolte sotto una valanga per una comunicazione ritardata.

L’attuale contesto normativo italiano non conosce un’esatta definizione di “valanga”. La si evince dall’elaborazione del termine compiuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Secondo il legislatore italiano, una valanga è un distacco di neve di una certa entità, che rappresenta una minaccia per un numero indeterminato di persone e genera preoccupazione e agitazione generale. In questo contesto è molto importante il concetto di **bene giuridico dell’incolumità pubblica**.

“Reato di pericolo astratto” e “zona antropizzata”

Nel caso di un distacco di una valanga si parla di **reato di pericolo astratto**: non solo la lesione dell’incolumità pubblica, ma anche la **sola minaccia** alla stessa (praesumptio iuris et de iure) è punibile.

Particolare importanza assume il luogo del distacco. La minaccia all'incolumità pubblica sussiste soprattutto in zone sciistiche, ma anche nelle cosiddette zone "antropizzate" in aree alpine libere. Si parla di zone "antropizzate" quando una o più persone, non singolarmente individuate, sono presenti in una zona. Inoltre, anche piste da sci chiuse alla normale pratica sciistica da parte del pubblico sono zone "antropizzate", perché possono essere presenti delle persone.

Nel caso una valanga venga provocata in una zona sciistica o in una zona de facto "antropizzata", viene minacciata la pubblica incolumità. Al contrario, se al di fuori di queste zone qualcuno provoca il distacco di una valanga e vengono danneggiate una o più persone, il responsabile risponde di omicidio colposo o lesione personale colposa, ma non può essere sottoposto ad azione penale per il reato di distacco di una valanga: il bene giuridico dell'incolumità pubblica non viene leso.

Colpa e dolo

In questi casi chi provoca una valanga può essere condannato per un reato doloso o colposo.

La **fattispecie dolosa** (art. 426 c.p.¹) prevede una pena detentiva da 5 a 12 anni. Si parla di dolo quando l'attore prevede il risultato della propria azione o omissione ed è da lui voluto come conseguenza della propria azione o omissione (dolo diretto). Nel dolo eventuale l'autore prevede il risultato e accetta il rischio che deriva dalla propria azione o omissione, anche se non intende raggiungerne il risultato. Tuttavia è molto difficile provare il distacco doloso di una valanga e in Italia finora non sono state inflitte condanne.

La **fattispecie colposa** (art. 449, comma 1 e art. 426 c.p.²) viene punita con la reclusione da 1 a 5 anni. Si parla di colpa se la valanga non è stata voluta dall'attore, ma poteva essere da lui prevista

¹ Art. 426 c.p. *Inondazione, frana o valanga.*

[I]. Chiunque cagiona un'inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

² Art. 449 c.p. *Delitti colposi di danno.*

come: conseguenza della propria azione o omissione (colpa cosciente), conseguenza di imprudenza, negligenza, imperizia (colpa generica), inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica).

Si intende per colpa cosciente un atteggiamento colposo di una persona consapevole della situazione e del pericolo (in grado di interpretare un cartello di segnalazione pericolo valanghe e/o il bollettino valanghe). Il distacco di una valanga in questo caso è prevenibile e, dunque, evitabile.

Soprattutto persone aventi una specifica preparazione (guide alpine, guide qualificate di escursionisti, maestri di sci) devono rendersi conto della propria responsabilità e considerare le conseguenze penali in caso di colpa. Nel caso di un gruppo di escursionisti la questione della responsabilità e della colpa risulta più complessa.

Nel praticare lo sci la fattispecie della colpa specifica non si basa su leggi dello Stato, ma sull'Ordinamento delle aree sciabili attrezzate redatto dal legislatore provinciale (LP n. 14 del 23 novembre 2010). Questa legge disciplina il comportamento degli utenti delle aree sciabili attrezzate.

Conclusioni: per la pratica delle escursioni sciistiche devono esserci regole e limitazioni per garantire la sicurezza dello sciatore e di terzi. **Sono previste conseguenze penali in caso di inosservanza di queste regole e limitazioni, soprattutto nel caso in cui vengano cagionate lesioni personali a danno di terzi.**

2) Ordinamento giuridico austriaco

La legislazione austriaca, al contrario di quella italiana, non conosce la nozione di reato di pericolo astratto. Il solo distacco di una valanga, senza che ne derivi lesione per una persona, non è punibile. Si espone denuncia tramite la Procura della Repubblica solo quando sono state ferite o uccise delle persone.

[I]. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis, cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

B. Discussione:

1) Quando un'area alpina è una zona “antropizzata”?

Soprattutto la questione della definizione di area “antropizzata” provoca discussioni: secondo Guido Rispoli sono zone “antropizzate” le aree alpine al di fuori delle zone sciistiche, qualora in esse si possano trovare de facto delle persone. Chi provoca una valanga in queste zone sarà punibile perché ha posto in pericolo, anche solo astrattamente, l'incolumità pubblica. **Viceversa, una zona non è “antropizzata” quando in essa si trattiene o si trova un'unica persona oppure un unico gruppo di sciatori e non si trovano altre persone o gruppi di persone singolarmente individuate o individuabili (terzi).**

L'entità di una valanga non è sempre prevedibile e spesso anche i percorsi della valanga non sono prevedibili dall'escursionista. Nel caso di distacco di una valanga la quale percorra un'area visibile dall'escursionista e questo non veda alcuna persona in quella zona, si tratta di una zona non “antropizzata”. Se però non può escludere la presenza di persone, in caso di distacco di una valanga si concretizza la fattispecie del reato di pericolo astratto e ne deve rispondere.

3) Si rendono punibili i praticanti delle escursioni sciistiche che partono troppo tardi?

Secondo i dati dell'ultimo inverno in Alto Adige si contano più di 6000 escursionisti al giorno; una parte di questi è partita solo dopo le 11 per l'escursione. Si è discusso se possa essere un indice di valutazione della responsabilità degli escursionisti, l'essere partiti in una fascia oraria diversa da quella consigliata dalla situazione in atto, perché con l'avanzare delle ore essi si espongono a un pericolo maggiore.

In pieno inverno una partenza in tarda mattinata non è necessariamente problematica e l'orario non può essere valutato come indice di responsabilità. Anche altri fattori come le condizioni meteo e la struttura del manto nevoso, soprattutto nel caso di distacchi a distanza, possono causare una valanga. Per valutare la presenza di una colpa legata al distacco di una valanga dovrà essere stilato sempre un parere di esperti, incaricati dalla Procura della Repubblica.

4) La segnaletica di pericolo valanghe e la sua validità.

È punibile chiunque non si attenga alla segnaletica di pericolo valanghe e provochi il distacco di una valanga (trattasi in questo caso di una zona “antropizzata”). La segnaletica di pericolo valanghe su

strade chiuse si rivolge agli automobilisti e ai pedoni, la sua inosservanza è disciplinata dal Codice stradale.

Sull'argomento della segnaletica di pericolo valanghe ha proposto un'eccezione l'Alpenverein: regolamenti e segnali dovrebbero essere rimossi subito dopo la cessazione del pericolo. In Alto Adige in parte vengono asportati solo nella stagione estiva. Secondo Guido Rispoli può succedere che la segnaletica di pericolo valanghe rimanga sul luogo per periodi lunghi e che non indichi il pericolo attuale. La normativa prevede di esporre la segnaletica di pericolo valanghe solo qualora indichi un pericolo attuale. Nel caso in cui uno sciatore sia consapevole che la segnaletica di pericolo valanghe non corrisponde alla situazione attuale dovrà informarsi sul bollettino valanghe e comportarsi responsabilmente per non agire con colpa.

5) Cosa si può fare per togliere incertezze e paure alle persone nel comunicare il distacco di valanghe? Si è già colpevoli con la sola chiamata?

L'inverno è alle porte e tra i praticanti di sport invernali la paura di conseguenze penali è molto diffusa, anche perché sono possibili degli equivoci, per esempio: **“Se provo una valanga posso finire in galera!”**. Contrariamente a quanto si ritiene, la comunicazione di un incidente da valanga non comporta nessuna condanna. **Il distacco di una valanga provocato da una persona in un'area libera senza conseguenze per altre persone non costituisce un reato**. Tecnicamente si tratta di una valanga, ma non per la legge penale. Il distacco di una valanga in zona non “antropizzata” senza lesioni a persone non è punibile. Gli incidenti vengono rilevati dai Carabinieri o dalla Guardia di Finanza e le informazioni vengono inoltrate alla Procura della Repubblica. **Incidenti in zone non “antropizzate” vengono iscritti in un registro separato e non danno luogo a procedimento alcuno**. Le spese processuali sono da sostenere solo nel caso di una condanna. È molto importante, tuttavia, informare la popolazione affinché una mancata comunicazione di incidente non metta in pericolo la vita di persone sepolte da una valanga, oppure per evitare azioni di ricerca molto dispendiose.

6) Se durante un'azione di soccorso i soccorritori distaccano una valanga, a quali conseguenze penali possono andare incontro?

I soccorritori durante un intervento di soccorso non rispondono di un ulteriore distacco di una valanga, perché si trovano sul luogo esclusivamente per l'azione di soccorso. A loro non può essere imputata alcuna colpa e tanto meno un dolo.

7) Conclusioni dei partecipanti alla discussione.

Le guide alpine sollevano il problema del mancato adeguamento delle leggi. Le leggi sono state emanate in un periodo in cui nessuno praticava lo sci nell'entità e nelle modalità dei tempi attuali. L'escursione sciistica è uno sport molto amato e praticato, di conseguenza le leggi dovrebbero essere aggiornate.

Anche la Centrale Provinciale di Emergenza Territoriale riferisce di esperienze e problemi con segnalazioni di incidenti imputabili alla mancata informazione della popolazione. Tante segnalazioni vengono fatte da estranei, come persone non coinvolte direttamente, che riferiscono di distacchi di valanghe dove sono visibili tracce che entrano nella valanga. Chi distacca una valanga, invece, fugge e per paura di conseguenze penali rinuncia alla segnalazione. La carenza di comunicazioni comporta dispendiose azioni di soccorso.

Conclusione del Dr. Staffler: "In futuro dovranno essere raccolti dati affidabili per capire meglio l'escursionismo invernale in montagna. I numerosi praticanti di sport invernali devono essere coscienti della loro responsabilità nei propri confronti e nei confronti di altre persone. Anche nelle aree libere esistono regole e limiti.

Come avviene negli altri paesi alpini, nel caso di danni a terzi, deve essere aperta un'indagine. Gli incidenti da valanga vengono messi ampiamente in risalto dalla stampa e questo non è controllabile. È dunque di fondamentale importanza redigere un documento comune e metterlo a disposizione di tutti gli interessati per una migliore conoscenza e per la prevenzione.

Il distacco di una valanga senza conseguenze per l'incolumità pubblica NON è punibile. Ne consegue che la segnalazione di un evento è dovere dei cittadini e non comporta conseguenze penali. Inoltre, il Procuratore Rispoli si appella alla morale dei praticanti dello sci fuori pista: chi non effettua la chiamata d'emergenza dopo il distacco di una valanga può far rischiare la vita a persone sepolte sotto una valanga.

Allegato

Diagramma: Conseguenze giuridiche del distacco di una valanga

